

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/06/2019 n. 692

Settore IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 8 L.R. 3/2012 (SCREENING) - COMUNE DI SENIGALLIA - IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARE IN LOC. CESANO. PROPONENTE: ECO DEMOLIZIONI SRL. ASSOGGETTAMENTO DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)**

PREMESSO che il 21.12.2018, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 36491 del 27.12.2018, è pervenuta a questa Area da parte della Società **Eco Demolizioni srl** (d'ora in poi Proponente), P.I. 03215740402 e sede legale in Via Emilia n. 177 - 47932 Rimini (RN), istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 8 della l.r. n. 3/2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", relativa alla realizzazione di un **impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da realizzare nel comune di Senigallia, località Cesano**; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento, ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7 lettera z.b), ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato I*), un nuovo impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da realizzare in Comune di Senigallia località Cesano:

l'area interessata dall'impianto è identificata al catasto terreni del Comune di Senigallia al Foglio 22 mappale 252;

il Proponente intende realizzare un nuovo impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area ubicata nel comune di Senigallia, Via Mattei, della superficie complessiva pari a 40.133 mq;

l'impianto sarà destinato a sostituire quello esistente (sito in località Marzocca) gestito



dalla stessa società per conto del Comune di Senigallia dove vengono gestiti i rifiuti provenienti dalla pulizia dell'arenile;

è prevista altresì la realizzazione di una rotatoria per garantire l'agevole accesso all'impianto, riducendo le possibilità di conflitto del traffico passante con quello che accede o lascia lo stesso;

il Proponente ha presentato presso l'ufficio competente della scrivente Amministrazione la richiesta di titolo unico di cui all'art. 208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e il relativo procedimento è sospeso in attesa dell'esito del presente *Screening*;

TENUTO CONTO che, in ossequio al disposto del comma 3 del citato art. 8 della l.r. 3/2012, il progetto è stato inoltrato al Comune di Senigallia, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (d'ora in poi A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta 2 (d'ora in poi ASUR) territorialmente competenti;

DATO ATTO conseguentemente che:

a seguito della verifica formale della documentazione pervenuta, in data 28.12.2018 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 sul sito *internet* di questa Amministrazione;

contestualmente, con nota prot. n. 36742 si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006 e, per quanto non manifestamente in contrasto con la norma nazionale, dall'art. 8 della l.r. 3/2012;

- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione per il giorno 28.03.2019, secondo quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 19 e fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 6 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

- richiedere al Comune di Senigallia il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione in merito alla conformità urbanistica;

- richiedere all'A.R.P.A.M. e all'ASUR territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 8, comma 8 della citata l.r. 3/2012, così come modificati dalla l.r. 1/2015;

- rammentare altresì che, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 "*Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*"

ACCERTATO che a seguito della pubblicazione di cui ai punti precedenti non sono pervenute osservazioni da parte di controinteressati;

VISTI:

il contributo istruttorio dell'ASUR prot. n. 8428 del 18.01.2019 registrato al prot. n. 2109 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

il contributo istruttorio dell'A.R.P.A.M. prot. n. 2741 del 25.01.2019 registrato al prot. n. 2929 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);



DATO ATTO conseguentemente che con nota prot. n. 8457 del 14.03.2019 si è provveduto a:

trasmettere al Proponente, per gli adempimenti di competenza, i citati apporti dell'A.R.P.A.M.;

richiedergli altresì integrazioni relative al progetto in oggetto, da presentare entro quarantacinque giorni, così come previsto dal comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006;

comunicare la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 7 della l. 241/90 e dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/2006;

chiedere al Comune di Senigallia di esprimersi, per gli aspetti di propria competenza, circa l'adeguatezza della viabilità di accesso all'impianto, rinnovando altresì la richiesta del Certificato di Assetto del Territorio relativo all'intervento in esame;

VISTO pertanto il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Senigallia con nota prot. n. 21805 del 28.03.2019 assunta al prot n. 10661 di pari data, contenente anche il riscontro a quanto richiesto in merito alla viabilità;

ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta il 01.04.2019 ed assunta al prot. n. 11043 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*), e su cui sono stati richiesti gli apporti istruttori dell'A.R.P.A.M. e dell'ASUR (nota prot. n. 12805 del 12.04.2019);

VISTE in tal senso le valutazioni dell'ASUR prot. n. 74002 del 14.05.2019, assunte al prot. n. 16115 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 17026 del 21.05.2019, indirizzata al Proponente, nonché al Comune di Senigallia, all'A.R.P.A.M. e all'ASUR, è stato convocato per il 31.05.2019 un incontro tecnico per l'esame della documentazione presentata e delle relative criticità emerse in sede di istruttoria;

VISTI gli esiti della riunione, di cui si dà conto nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*) e come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 20590 del 07.06.2019 a tutti i soggetti invitati;

TENUTO CONTO altresì delle valutazioni dell'A.R.P.A.M. prot. n. 18474 del 01.06.2019, assunte al prot. n. 18692 del 03.06.2019, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

VISTE le conclusioni contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*), che di seguito si riportano: *“Gli approfondimenti effettuati nel corso dell'istruttoria e gli esiti del tavolo tecnico del 31.05.2019, prot. n. 20590 del 7.6.2019, rivelano l'esistenza di criticità in merito al processo di inertizzazione e, in generale, alle operazioni di recupero richieste, compreso il riciclo del legno, per cui si invita la Ditta a rivedere alcune delle attività proposte.*

Al riguardo si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 e si ricorda che, allo stato attuale, non è più possibile autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso. La cessazione della qualifica di rifiuto può essere chiesta unicamente per le tipologie di rifiuti definite dagli appositi regolamenti europei o da specifici decreti del Ministero dell'Ambiente, in assenza dei quali possono essere applicate unicamente le norme tecniche per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

Conseguentemente, si ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, nel corso della quale dovranno essere valutati e comunque approfonditi i temi discussi nel presente documento...”;

DATO ATTO:



Provincia
di Ancona

dell'istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*, per le cui conclusioni si rimanda all'allegato al presente atto (*Allegato I*);

che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema vincolistico ed i riscontri cartografici, dall'Istruttore Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti, dall'Esperto Tecnico Dott. Geol. Cristiano Blasetti per quelli relativi alla difesa del suolo e dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli impatti sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO che gli esiti istruttori relativi al presente procedimento, precludendo la possibilità di una sua conclusione con un provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, in quanto evidenziano una scelta progettuale non coerente con la normativa di settore, si traducono necessariamente nell'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto in esame, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 11/2019 e dell'art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre che in sede di VIA il Proponente è tenuto ad approfondire le problematiche individuate nel corso del procedimento di verifica, al fine di garantire l'adozione di un positivo giudizio conclusivo, allo stato altrimenti precluso;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse e per quelle contenute nell'Istruttoria Tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (*Allegato I*) di dover disporre ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.lgs. 152/2006, l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, allo scopo di approfondirne lo studio degli elementi di criticità emersi, con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti, valutando al contempo soluzioni che non presentino le stesse problematiche;

VISTI E RICHIAMATI:

il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

l'art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio*" e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*"

l'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 7, lettera z.b) "*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*";

il successivo comma 7, che recita: "*L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. Omissis*";



TENUTO CONTO della necessità di acquisire tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del procedimento;

VISTI inoltre:

il comma 9 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: *“Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.”*;

l'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

l'art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri - OMISSIS - sono destinati:*

a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS;

b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'art. 24.”;

il disposto dell'art. 19, comma 11, del d.lgs. 152/2006 che prevede la pubblicazione del presente atto nel sito *internet* di questa Autorità competente;

l'Allegato V al d.lgs. 152/2006 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”*;

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”*;

il Decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2018 ad oggetto: *“Affidamento incarichi dirigenziali”* con il quale viene confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 1135 del 05.11.2018 ad oggetto: *“Titolare di alta professionalità Arch. Sergio Bugatti - Settore IV, Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo. Delega di funzioni dirigenziali. Conferma fino alla data del 20 maggio 2019”* con la quale, tra l'altro, si conferma la delega delle funzioni dirigenziali relative anche all'Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;

la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 502 del 20.05.2019 ad oggetto: *“Posizioni Organizzative/Alte Professionalità in essere alla data di sottoscrizione del CCNL 21 maggio 2018. Conferma e proroga degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti”*;

il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, come da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 85 del

28.05.2019;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- I. Di **assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui agli artt. 27bis d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 7 l.r. 11/2019, per le motivazioni riportate in premessa e nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento relativo ad un **impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da realizzare** nel comune di Senigallia località Cesano, su un'area identificata al catasto terreni del Comune di Senigallia al Foglio 22 mappale 252, pervenuto il 21.12.2018, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 36491 del 27.12.2018, da parte della Società **Eco Demolizioni srl**, P.I. 03215740402 e sede legale in Via Emilia n. 177 - 47932 Rimini (RN).
- II. Di disporre che il progetto da allegare all'istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà dar conto degli esiti della presente procedura di verifica.
- III. Di trasmettere il presente atto al Comune di Senigallia e agli SCA coinvolti nel procedimento.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *internet* della Provincia di Ancona, dell'esito della presente procedura di verifica ai sensi del disposto dell'art. 19, comma 11, del d.lgs. 152/2006.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle *Misure organizzative e obblighi di trasparenza*, Sezione III PTPCT 2019/2021.
- IX. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- fascicolo verifica 11 07 05 550

Ancona, 28/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA



PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

Arch. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Comune di Senigallia
**Nuovo impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali
non pericolosi da realizzare in Comune di Senigallia Loc.
Cesano**
Ditta: Eco demolizioni S.r.l.

Gli istruttori

Dott. Geol. Cristiano Blasetti

Dott. Ing. Lucia Collamati

Dott. Arch. Massimo Orciani

Rag. Leonardo Sorichetti

Documento firmato digitalmente dal Funzionario Incaricato di Alta Professionalità delegato dal
Dirigente

Dott. Arch. Sergio Bugatti

INDICE

INDICE	1
1 PREMESSE	2
1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente	2
1.2 Individuazione e localizzazione del progetto	2
1.3 Identificazione del proponente	2
1.4 Deposito degli elaborati.....	2
1.5 Attestazione dell'avvenuto deposito.....	2
1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate	2
2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	3
2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico	3
2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	3
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	5
3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale	5
3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale	9
4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	12
4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale	12
4.2 Valutazioni del quadro di riferimento ambientale	13
5 CONCLUSIONI	24
5.1 Esito dell'istruttoria	24
6 ELENCO ELABORATI	26

1 PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente

Domanda pervenuta in data 21.12.2018, registrata al protocollo provinciale n. 36491 del 27.12.2018.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, al punto 7, lettera z.b) *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*) ed ha ad oggetto un nuovo impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da realizzare in Comune di Senigallia località Cesano.

L'area interessata dall'impianto è identificata al catasto terreni del Comune di Senigallia al Foglio 22 mappale 252.

1.3 Identificazione del proponente

Eco demolizioni S.r.l. – Via Emilia n. 177 - 47922 Rimini (RN)

1.4 Deposito degli elaborati

Dal giorno 28.12.2018 per 45 giorni presso la sede della Provincia di Ancona – Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e presso la sede del Comune di Senigallia.

1.5 Attestazione dell'avvenuto deposito

Presente nella documentazione.

1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate

Non sono pervenute osservazioni.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

Pianificazione a livello nazionale

L'impianto non ricade all'interno di zone vincolate ai sensi del D.Lgs.n. 42/2004.

L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, il progetto ricade nell'ambito territoriale ottimale A1.

L'impianto non ricade in aree cartografate dal PAI.

Pianificazione di livello comunale

L'attuale strumento urbanistico vigente sul territorio comunale identifica l'area dell'impianto in oggetto come "E – agricola" di cui all'art. 19 delle NTA del PRG.

Per la realizzazione dell'impianto è necessaria l'approvazione di variante urbanistica.

Pianificazione di settore

In merito al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, il proponente classifica l'impianto come:

1. trattamento e recupero inerti D10 Recupero Secchi – recupero inerti R5;
2. Recupero e trattamento delle frazioni non organiche biodegradabili D7 - Recupero Secchi Selezione/Recupero carta, legno, plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro R3.

Nell'elaborato R3 prende in considerazione i vari criteri di localizzazione e conclude che l'impianto in progetto rispetta i criteri di localizzazione previsti dal PPGR approvato con DACR n. 128 del 14.04.2015.

2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

Dal certificato di assetto del territorio rilasciato dal Comune di Senigallia, prot. n. 2019/21.805, registrato ns. prot n. 10661 del 28.03.2019, si evince che l'intervento non è conforme allo strumento urbanistico vigente, in particolare: *“per la realizzazione dell'impianto è necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, in quanto attualmente il PRG destina l'area a zona agricola; tale variante, in relazione all'approvazione del progetto di impianto, prevede la destinazione urbanistica dell'area a zona F3 per servizi tecnologici, ex art. 20/c NTA-PRG.”*

In merito alla conformità con il PGRG, con ns. nota prot. n. 7757 del 08.03.2018, l'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – UO Gestione Rifiuti osservava: *“... Per*

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



quanto riguarda la verifica di compatibilità con il piano regionale rifiuti, si fa presente che il richiedente non ha preso in considerazione la tipologia impiantistica relativa all'inertizzazione (tabella 12.4-1). Inoltre non è stata data dimostrazione che l'impianto non tratta rifiuti che possono rientrare nella tipologia fornita dal piano medesimo di "frazione biodegradabile".

La ditta con le integrazioni, registrate ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, ha risposto alle suddette richieste precisando che: *"L'impianto rientra nelle tipologie D7-D10-D12 di cui alla Tabella 12.4-1: Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi Delibera 128/2015. Non rientra invece nella tipologia D16 (inertizzazione) in quanto relativa ad operazioni di smaltimento (D9) e non di recupero.*

Si ribadisce inoltre che i rifiuti di legno che si intendono gestire non rientrano nella definizione di "frazione biodegradabile" ai sensi della CEN/TC 343/2004 poiché la loro residenza in impianto sarà ridotta al minimo tecnicamente possibile non permettendo la loro biodegradazione dagli organismi viventi tenendo conto del tipo di organismo e delle condizioni chimico-fisiche presenti e del tempo a disposizione.

I rifiuti della pulizia dell'arenile invece sono costituiti per oltre l'90% in peso da sabbia e per il restante 10% da altre frazioni, in cui la frazione biodegradabile è ampiamente inferiore al 5% in peso, come osservato nella gestione dell'impianto sito il località Marzocca nello stesso Comune."

Con nota del 17.04.2019 l'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – UO Gestione Rifiuti concludeva: *"Per quanto riguarda la verifica di compatibilità con il piano regionale rifiuti, in assenza di informazioni più dettagliate (non si capisce ancora se si vuole effettuare la miscelazione e/o l'inertizzazione, termini usati scambievolmente nella relazione tecnica), si ritiene che vada inclusa anche la tipologia impiantistica relativa all'inertizzazione (tabella 12.4-1), anche se la stessa viene collegata solo ad operazioni di smaltimento...."*

In merito ai fattori di tutela presenti nell'area su cui insiste l'impianto, si rileva che vi è la vicinanza con case sparse, pertanto la ditta dovrà dimostrare di aver messo in atto adeguate misure mitigative, ovvero di prevedere ulteriori misure come schermature arboree, per cercare di minimizzare il potenziale impatto.

Per il fattore di tutela "fasce di rispetto da infrastrutture viarie", si invita la Ditta ad acquisire apposite autorizzazioni da parte degli Enti gestori delle strade, come già evidenziato in sede di tavolo tecnico tenutosi il 31.05.2019, prot. n. 20590 del 7.6.2019.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

La ditta ECO DEMOLIZIONI S.r.l. intende realizzare un nuovo impianto per la gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area ubicata in Comune di Senigallia Via Mattei della superficie complessiva pari a **40.133 mq.**

L'impianto sarà destinato a sostituire quello esistente (sito in località Marzocca) gestito dalla stessa società per conto del Comune di Senigallia dove vengono gestiti i rifiuti provenienti dalla pulizia dell'arenile.

Per il trattamento dei rifiuti verranno utilizzate le seguenti macchine (di proprietà o a noleggio):

- frantoio mobile per la produzione di aggregati riciclati di recupero;
- vaglio mobile per il recupero delle frazioni fini: questa macchina permette lo svolgimento della vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di materie prime secondarie idonee per il ripascimento dell'arenile;
- miscelatore a pale per l'inertizzazione di rifiuti per la produzione di aggregati riciclati di recupero.

All'interno del centro si intendono svolgere le seguenti attività di gestione di rifiuti:

- messa in riserva (operazione **R13**) 27.000 t/anno
- trattamento **R3 legno 15.000 t/anno**
- trattamento **R5 inertizzazione 8.000 t/anno**
- trattamento **R5 frantumazione vagliatura 100.000 t/anno**
- cernita riduzione volumetrica **R12 8.000 t/anno**
- deposito preliminare (D15).

All'interno dell'area l'impianto sarà dotato di superfici coperte di circa 1.125 mq, suddivise in due corpi fabbrica:

A) **tettoia** coperta con struttura di acciaio, destinata a deposito di parte dei rifiuti trattati nell'impianto, aperta su tre lati e chiusa sul quarto sul fronte strada;

B) **edificio** con struttura di conglomerato cementizio armato, destinato alla gestione amministrativa dell'attività con internamente uffici e servizi compresi quelli per le attività lavorative degli operai.

Entrambi gli edifici saranno posti in prossimità dell'accesso all'area, che sarà dalla Via E. Mattei, con regolazione e convogliamento del traffico attraverso una rotatoria che sarà realizzata con l'intervento. I fabbricati sono posti a circa 20 m dal confine con la Via Mattei e a circa 40 m dalla fascia di rispetto dell'A14.

Nell'area posta entro il limite di inedificabilità imposto dalla presenza dell'autostrada verranno parcheggiati gli automezzi di proprietà (camion, ruspe, escavatori, ecc.), utilizzati per



la movimentazione degli inerti internamente al centro e per lo svolgimento delle attività di pulizia dell'arenile e di cantiere.

E' prevista la realizzazione di una **rotatoria** per garantire l'agevole accesso all'impianto, riducendo le possibilità di conflitto del traffico passante con quello che accede o lascia l'impianto. La rotatoria è stata progettata in base alle previsioni del Decreto 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

Si riportano qui di seguito le principali caratteristiche dimensionali:

- Diametro esterno 18 m
- Diametro interno 9,50 m
- Anello di circolazione 8,50 m
- Cordolo sormontabile 1,50 m
- Raggio di entrata 20 m
- Raggio di uscita 20 m
- Angolo di deflessione 46°

Le **aree esterne** verranno suddivise in settori con pavimentazioni differenti a seconda della loro funzione:

- Area di deposito in cumuli di rifiuti inerti e materie prime secondarie e area di deposito mezzi e materiali: piazzale in aggregati riciclati di recupero
- Area di inertizzazione ed adiacente area di stoccaggio: piazzola con pavimentazione in cemento armato impermeabile
- Parcheggi pertinenziali: pavimentazione asfaltata con posti auto con pavimentazione drenante.

MODALITA' DI GESTIONE RIFIUTI

1. RICEVIMENTO
2. CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE
3. MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI (R13-R5)

I rifiuti oggetto di attività di recupero, di provenienza prevalentemente regionale sono costituiti per la maggior parte da rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sfridi di cemento armato, laterizio e ceramica cotta anche con frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto e residui della lavorazione della pietra oltre a terra e roccia da scavo.

Nella sede dell'impianto il materiale viene depositato in attesa di trattamento su parte del piazzale realizzato con pavimentazione in misto granulare stabilizzato di recupero, opportunamente spianato e rullato in grado di impedire fenomeni di impaludamento ed inerbimento.

Il trattamento del materiale avviene secondo le seguenti fasi:

1. Umidificazione dei cumuli soggetti a movimentazione per contenere la polverosità;
2. Cernita e separazione dei materiali riutilizzabili da quelli destinati allo smaltimento (legno, plastica, ecc.);
3. Frantumazione (ove prevista) per mezzo di frantoio mobile delle parti di maggiori dimensioni per ottenere una granulometria differenziata;

4. Conferimento del materiale di scarto a ditte autorizzate allo smaltimento;
 5. Stoccaggio in cumuli (h max = 6 m) del materiale idoneo ad essere riutilizzato.
- Il reimpiego avviene principalmente in sottofondazioni stradali, piazzali e riempimenti nel settore edilizio.

4. PRODUZIONE DI CONGLOMERATO A FREDDO (R5)

Tale operazione di trattamento rifiuti si configura come un processo di inertizzazione rifiuti con la finalità di produrre conglomerati cementizi e/o bituminosi utilizzando nella ricetta alcuni rifiuti in sostituzione delle materie prime “vergini”.

I rifiuti non pericolosi alimentati a tale impianto di trattamento di inertizzazione per la produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi, sono principalmente i seguenti:

- Ceneri di combustione delle biomasse;
- Ceneri di caldaia;
- Ceneri da incenerimento dei rifiuti;
- Fanghi a base acqua dalle attività di produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa;
- Leganti idraulici scaduti e/o parzialmente esausti;
- Adesivi e sigillanti scaduti e/o parzialmente esausti;
- Fresato o granulato di asfalto.

Essi saranno alimentati alle tramogge di carico dell’impianto (qualora palabili e non polverulenti) oppure attraverso i sili di stoccaggio. Essi sono quindi dosati con sistema di pesatura in continuo al mescolatore a palette, unitamente al cemento tipo Portland, alla calce (se necessaria), all’emulsione bituminosa (nel caso di conglomerato bituminoso), agli inerti delle diverse dimensioni (sia di cava che provenienti dalle operazioni di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione) ed all’acqua per la composizione dell’impasto che andrà a comporre il conglomerato.

Il piazzale su cui saranno svolte le lavorazioni (area circa 1.100 m²) è realizzato in cls armato.

5. PRODUZIONE DI GRANULATO DA CONGLOMERATO BITUMINOSO (R5)

I rifiuti di conglomerato bituminoso (CER 170302) provengono sia da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso sia dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Per il trattamento dei rifiuti viene utilizzato un frantoio che permette lo svolgimento in fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse delle operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

Dopo il trattamento il materiale ottenuto verrà sottoposto a caratterizzazione per lotti del volume massimo di 3.000 m³.

Le analisi verranno svolte su campioni ottenuti da cumulo applicando le metodologie previste dalla norma UNI 10802.

Una volta verificata la conformità del materiale ottenuto ai requisiti del DM 69/2018 si procederà:

1. alla redazione della dichiarazione del produttore prevista dall’art. 4 del DM 69/2018 che verrà inviata ad ARPAM per ogni lotto: copia della dichiarazione verrà conservata presso la



sede legale aziendale, mentre verranno conservati presso l'impianto i campioni sui quali poter verificare la sussistenza dei requisiti;

2. alla dichiarazione di conformità CE ed alla redazione della dichiarazione di prestazione in base alla norma UNI-EN 13242 per la successiva commercializzazione.

Dal trattamento saranno prodotti aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

6. MISCELAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (comma 3-bis, art. 187 del D.Lgs. 152/06)

la ditta Eco Demolizioni Srl intende avvalersi di quanto previsto dal comma 3-bis, art. 187 del D.Lgs. 152/06, secondo cui *“Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”*.

Essendo Eco Demolizioni Srl un soggetto che intende essere autorizzato alla gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dall'articolo 208 del medesimo D.Lgs. 152/06, richiede che l'attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi ammessi al proprio impianto di trattamento rifiuti finalizzato al recupero, sia concessa sempre, per tipologie omogenee.

Le miscele di rifiuti non pericolosi di cui trattasi saranno effettuate direttamente sui cumuli di stoccaggio identificati nella planimetria del layout di impianto.

7. RECUPERO DEL LEGNO (R3)

I rifiuti di legno, provenienti da industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio e attività di demolizioni, verranno sottoposti a cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per il recupero nell'industria del legno e/o della produzione della carta.

L'adeguamento volumetrico e la cippatura verranno effettuate con un macchine mobili che permetteranno anche la rimozione delle parti metalliche mediante separazione con magneti con potenzialità di trattamento nell'ordine delle 10 t/h.

Il legno così trattato verrà successivamente recuperato presso altre aziende mediante la produzione di manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate, pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate o pannelli nelle forme usualmente commercializzate.

8. RIDUZIONE VOLUMETRICA, CERNITA (R12)

L'operazione di riduzione volumetrica interesserà oltre al legno, anche i rifiuti da imballaggio prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio o provenienti dalla raccolta differenziata.

La riduzione volumetrica, che avverrà per tipologie omogenee, non cambia la natura del rifiuto che verrà quindi conferito ad altro impianto che si occuperà del suo avvio a recupero.

La riduzione volumetrica avverrà con presse di tipo mobile consentendo notevoli economie di spazio per l'immagazzinamento presso l'impianto ed il successivo trasporto al sito di recupero finale. La pressa garantirà il trattamento di 8/10 t/h a seconda del rifiuto pressato.

9. RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELL'ARENILE (R5)

Il rifiuto proveniente dalle operazioni di pulizia della spiaggia, una volta raccolto e raggruppato verrà stoccato in cumuli e identificato con codice CER 20 03 03.

Per mezzo di una pala o di un escavatore il rifiuto verrà caricato sulla griglia vibrante ed eseguirà una selezione primaria separando il materiale più grossolano dal restante.

Il supero della griglia vibrante verrà scaricato lateralmente, mentre i materiali più fini, che oltrepassano la griglia, per mezzo del nastro estrattore e di quello d'alimentazione vengono convogliati sul vaglio vibrante.

Il vaglio vibrante, in base alla misura del foro della rete applicata, separa la sabbia, le conchiglie e ghiaia dal restante rifiuto.

Mediante dei nastri estrattori posti sotto il vaglio vibrante usciranno due tipi di materiali.

a) sabbia fine;

b) ghiaia;

Il restante materiale (non filtrato dal vaglio vibrante) chiamato sopravaglio individuato con codice CER 19 12 12 verrà espulso e avviato a impianto autorizzato.

La sabbia risultante dal trattamento di vagliatura viene accumulata in cumulo e successivamente avviata al ripascimento degli arenili.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 184-quater la ditta chiede di derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati previste dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 vista la destinazione a riutilizzo per il ripascimento dell'arenile lungo il litorale da cui provengono senza ulteriori trattamenti se non la rimozione delle frazioni indesiderate.

3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale

Per quanto riguarda l'aspetto generale del progetto, si evidenzia che lo stesso prevede come attività predominante la produzione di aggregati riciclati mentre il trattamento dei rifiuti della pulizia dell'arenile è residuale (circa il 10 % della potenzialità totale dell'impianto). Pertanto l'opera non ha il carattere dell'impianto esistente sito in località Marzocca e gestito dalla stessa società per conto del Comune di Senigallia dove vengono gestiti i rifiuti provenienti dalla pulizia dell'arenile, ma prevede una ben più ampia attività di trattamento di rifiuti.

Proprio in considerazione delle svariate attività che la Ditta ha proposto sono emerse le seguenti questioni legate sia ad aspetti progettuali che ambientali.

Con ns. nota prot. n. 7757 del 08.03.2018, l'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – U.O. Gestione Rifiuti osservava: “...la documentazione presentata è carente nei seguenti aspetti:

1. descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto
2. potenzialità massima dell'impianto (potenzialità nominale) in t/giorno;
3. quantità annua dei rifiuti stoccati e di quelli trattati
4. per ciascun rifiuto:
 - a. processo tecnologico o attività che lo ha prodotto;
 - b. descrizione merceologica e caratteristiche chimico – fisiche;



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- c. *quantità massima giornaliera e annuale da sottoporre a ciascuna operazione di recupero/smaltimento;*
 - d. *descrizione di tutte le fasi che si intendono svolgere dall'accettazione all'avvio presso un diverso sito, con relazione dettagliata delle operazioni di recupero che si intende effettuare;*
 - e. *quantitativo massimo in giacenza (in t e m³) diviso per rifiuti in ingresso, in lavorazione, in uscita;*
 - f. *quantitativo massimo in giacenza (in t e m³) dei materiali e/o sostanze che hanno cessato di avere la qualifica di rifiuto derivanti da attività di recupero; loro caratteristiche di riferimento ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006);*
5. *schema a blocchi con flussi di massa che dettagli le fasi di trattamento (vagliatura, frantumazione, inertizzazione);*
 6. *indicazione della superficie e della quantità massima dei rifiuti presenti in ogni determinata area dell'impianto, dei tempi di permanenza, della destinazione successiva, dei tempi per le diverse fasi di lavorazione e della destinazione finale;*
 7. *indicazione per ciascuna fase delle strutture e/o attrezzature impiegate;*
 8. *indicazione per ogni tipologia di rifiuto trattato nell'impianto della quota minima di recupero;*
 9. *indicazione del personale impiegato;*
 10. *Descrizione contenitori utilizzati (scheda con foto) e dichiarazione di idoneità (in relazione alle specifiche tipologie di rifiuti) da parte del costruttore o a firma di un ingegnere e/o chimico iscritti agli albi professionali*
 11. *Piano di gestione, monitoraggio e controllo (con tutte le informazioni relative ai criteri ed alle misure adottate per la conduzione dell'impianto finalizzate alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed alla minimizzazione ed il controllo degli impatti durante la conduzione degli impianti) contenente:*
 - a. *il piano di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, con la descrizione e le prestazioni dei sistemi di protezione delle componenti ambientali e con l'indicazione delle precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti, al fine di assicurare il contenimento dei rischi per l'ambiente e per l'uomo;*
 - b. *Informazioni sulle procedure di accettazione dei rifiuti da trattare e descrizione dei controlli analitici sui rifiuti in ingresso ai fini della verifica della compatibilità con il processo di trattamento:*
 - *tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti tal quali ed a fine trattamento e dei reagenti;*
 - *criteri e modalità di miscelazione e/o inertizzazione e/o omogeneizzazione dei rifiuti da trattare;*
 - *modalità e frequenza dei campionamenti e delle analisi dei rifiuti trattati in relazione alla destinazione (recupero e/o smaltimento);*
 - *procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale, e dei dispositivi di sicurezza installati;*

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- piano di monitoraggio delle emissioni di processo delle eventuali matrici ambientali interessate (parametri, frequenza di controllo, modalità di prelievo, analisi ecc.).”.

La ditta con le integrazioni, registrate ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, ha risposto alle suddette richieste e con nota del 17.04.2019 l'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – UO Gestione Rifiuti rilevava quanto segue:

“Dalla valutazione della documentazione integrativa inviata dalla ditta si osserva quanto segue:

*1) Non è stata fornita la **descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto**, in particolare dei macchinari utilizzati.*

*2) Non sono stati indicati i criteri e le **modalità di miscelazione e/o inertizzazione e/o omogeneizzazione dei rifiuti da trattare**.*

...

4) La documentazione integrativa nel suo complesso è carente sotto molteplici aspetti: comunque quelli non menzionati in questa nota potranno essere approfonditi in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

5) Si ritiene necessaria la valutazione tecnica dell'Arpam sui seguenti punti delle integrazioni (se non in questa sede, nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208):

a. processo tecnologico o attività che ha prodotto i rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione, descrizione merceologica e caratteristiche chimico – fisiche; descrizione di tutte le fasi che si intendono svolgere dall'accettazione all'avvio presso un diverso sito, con relazione dettagliata delle operazioni di recupero che si intende effettuare;

b. operazioni di miscelazione e/o inertizzazione;

c. valutazione sulle dimensioni delle aree adibite a deposito dei rifiuti in relazione ai quantitativi massimi dei rifiuti previsti in stoccaggio;

d. cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006).”.

Infine per quanto riguarda l'aspetto progettuale legato alla viabilità, con nota prot. n. 8457 del 14.03.2019, veniva chiesto al Comune di esprimersi circa l'adeguatezza delle viabilità di accesso al lotto.

Successivamente il Comune di Senigallia, con nota prot. n. 21805 del 28.03.2018, registrata ns. prot. n. 10661 di pari data, comunicava che: *“...di concerto con l'ufficio mobilità comunale è in corso una revisione progettuale da parte della ditta interessata che provvederà a ridefinirne il disegno con una soluzione alternativa e ad integrare le tavole di progetto”.*

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale

Aria

La ditta individua le seguenti potenziali emissioni legate alla gestione dell'impianto ed alle attività:

E1 Diffusa Formazione e stoccaggio di cumuli PM10 PM2,5

E2 Diffusa Vagliatura di materiale sciolto PM10 PM2,5

E3 Diffusa Erosione del vento dai cumuli PM10 PM2,5

E4 Diffusa Trasporto PM10 PM2,5

E5 Diffusa Carico e scarico dei mezzi PM10 PM2,5

E6 Mobile Motore diesel dell'impianto di vagliatura e del mezzo utilizzato per la movimentazione TRASCURABILE

E7 Convogliata Impianto di inertizzazione PM10 PM2,5

E8 diffusa escavazione dei materiali.

La Ditta ha utilizzato la metodologia definita dall'AP42 dell'US-EPA ripresa dalle Linee guida della Regione Toscana per calcolare i fattori di emissione legati alle attività svolte.

Nell'elaborato R5 studio preliminare ambientale integrazioni, registrato ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, sono riportati i calcoli dei fattori di emissione in fase di cantiere ed in fase di esercizio e le conclusioni: *“L'emissione stimata di PM10 e PM2.5 post operam comporta quindi un'emissione oraria paria 204 g/h... È stata poi proposta un'ulteriore suddivisione più dettagliata in funzione dei giorni di funzionamento dell'impianto e ai valori di emissione in funzione della distanza tra sorgente e recettore riportata nella tabella seguente che è relativa a un numero di giorni di attività compreso tra 250 e 300 giorni/anno. L'impianto risulta quindi compatibile con la presenza di recettori posti fino a 100 m di distanza senza ulteriori azioni...”*.

Acque

La ditta prevede di realizzare reti fognarie separate a seconda dell'uso dell'area:

- parcheggio e stoccaggio cassoni – rete bianca
- stoccaggio in cumuli rifiuti/MPS – meteoriche di dilavamento/prima pioggia
- uffici e servizi – rete bianca e rete nera
- deposito coperto rifiuti / tettoia – rete bianca e terza rete
- piazzale deposito mezzi – a dispersione nelle aree verdi
- inertizzazione – terza rete.

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: *“Le acque provenienti dalle aree di deposito e inertizzazione verranno trattate in sedimentatori in continuo... Le acque di dilavamento dopo il loro trattamento verranno scaricate nella pubblica fognatura mista comunale posta lungo via Fiorini...”*



Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e dello spogliatoio verranno pretrattate in vasca Imhoff prima dello scarico in pubblica fognatura mista...

Le acque reflue industriali prodotte all'interno della tettoia di progetto verranno raccolte e inviate in fognatura mista senza necessità di trattamento in quanto costituite dalle sole acque di lavaggio delle pavimentazioni.”.

Rumore

Dallo studio preliminare ambientale, che riporta i risultati della valutazione di impatto acustico, si evince che: “...Per tutti i recettori presi in considerazione viene rispettato sia il limite di zona imposto dalla zonizzazione comunale che il limite differenziale per il periodo diurno.”.

Suolo e Sottosuolo

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: “l'impianto si trova a quota 10 m.s.l.m. nel sistema MUSb2 Coltre eluvio-colluviale del Fiume Musone costituito da depositi eterometrici, prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi con subordinate lenti ghiaiose. I rifiuti gestiti non presentano pericoli di contaminazione per composizione e caratteristiche e quindi vengono stoccati su piazzale in misto granulare stabilizzato, sia in cumuli sia in cassoni anche del tipo a tenuta con coperchio. I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata verranno invece gestiti all'interno del capannone di progetto...”

Vegetazione, flora, fauna

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: “l'area nel complesso non è caratterizzata dalla presenza di aree di particolare pregio sotto il punto di vista faunistico e della vegetazione che possano essere compromesse dalle realizzazioni dell'impianto, vista anche la sua collocazione in adiacenza all'autostrada A14.

Le alberature ad alto fusto presenti sull'area verranno comunque preservate.”.

Aspetti storici e paesaggistici

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: “La realizzazione dell'intervento non comporterà impatti significativi sul paesaggio poiché collocato in area interclusa tra l'autostrada A14, un cavalcavia e un'area di parcheggio di autocarri. La siepe perimetrale costituita da alberature di medio fusto di tipo autoctono e l'apposizione di rete frangivento permetteranno un più gradevole inserimento dell'impianto nel contesto circostante.”.

4.2 Valutazioni del quadro di riferimento ambientale

Matrice Aria

ARPAM, con nota prot. n. 2741 del 25.01.2019, registrata ns. prot. 2929 del 25.01.2019, osservava che: “... Si ritiene per quanto di competenza, per la componente atmosfera, che il progetto sia carente d'informazioni. Affinché il Servizio Territoriale dell'Arpam possa valutare l'impatto che la realizzazione del progetto ed il suo esercizio comporteranno sulla componente atmosfera, è necessario che la ditta integri la documentazione fornita così come sopra riportato ed inoltre con le seguenti informazioni:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

1. *Indicare tutti i rifiuti che si intendono gestire;*
2. *presentare una valutazione quali-quantitativa di tutti i rifiuti che si intendono gestire e, quindi, delle sostanze emesse nelle emissioni in atmosfera;*
3. *descrivere tutti i cicli produttivi, le modalità di stoccaggio, le operazioni di recupero e smaltimento che saranno effettuate, le materie prime utilizzate e le emissioni in atmosfera prodotte da dette operazioni;*
4. *descrivere ai fini emissivi i macchinari che saranno utilizzati in impianto (come funzionano, come sono alimentati, se sono chiusi, se producono emissioni convogliate in atmosfera e/o diffuse, se sono presenti sistemi di mitigazione delle emissioni in atmosfera, ecc.);*
5. *chiarire quali rifiuti produrranno le emissioni odorigene e specificare per quanti giorni saranno stoccati in impianto prima del loro conferimento a terzi. Indicare la motivazione di non significatività dell'impatto odorigeno;*
6. *indicare la durata della fase di cantiere e descrivere, ai fini emissivi, le lavorazioni che saranno effettuate;*
7. *identificare i recettori sensibili prossimi all'impianto ed indicare le distanze di essi dall'impianto in progetto;*
8. *riportare su cartina orientata il campo anemologico del sito di un anno più recente, con indicazione dei recettori prossimi all'impianto;*
9. *fornire una caratterizzazione, anche indiretta, della qualità dell'aria "ante-operam", per gli inquinanti ritenuti significativi, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, in relazione a tutte le attività svolte, comprese le sostanze odorigene, e riportare i risultati secondo i periodi di mediazione previsti dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii., laddove presenti, e riportare anche in tabella i risultati ottenuti;*
10. *stimare, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, per l'area in studio, la pressione sulla componente atmosfera per gli inquinanti significativi, comprese le sostanze odorigene, in cui siano considerati i contributi dovuti alle emissioni convogliate e diffuse in atmosfera che si riferiscono a tutte le attività che saranno svolte, al traffico indotto ed alle emissioni dai motori. Fornire i fattori di emissione utilizzati ed indicare le azioni di mitigazione eventualmente necessarie;*
11. *stimare l'impatto sulla componente atmosfera prodotto dalla fase di cantiere per l'area in studio, in cui siano considerati almeno i seguenti contributi: emissioni da traffico dei mezzi pesanti, risollevarimento di polveri dal traffico veicolare nelle aree non pavimentate, cumuli di materiale, escavazione dei materiali, movimentazione materiali. Fornire i fattori di emissione utilizzati ed indicare le azioni di mitigazione/condizioni ambientali, eventualmente necessarie;*
12. *stimare, per la fase di esercizio, lo stato di qualità dell'aria post-operam per gli inquinanti significativi, eventualmente attraverso l'applicazione di modelli diffusionali, utilizzando la pressione valutata al punto 10., al confine dell'impianto e presso i recettori individuati;*
13. *esplicitare i calcoli effettuati e motivare tutte le dichiarazioni;*
14. *riportare gli interventi che si intendono predisporre per mitigare gli impatti e le condizioni ambientali che si intendono richiedere, necessarie per evitare o prevenire*

quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

La Ditta, con integrazioni registrate ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, rispondeva alle suddette richieste e l'ARPAM, con nota prot. n. 18474 del 01.06.2019, registrata ns. prot. n. 18692 del 03.06.2019, osservava:

“... ”

valutazioni delle caratteristiche meteorologiche dell'area

... il proponente ha individuato sei recettori prossimi all'impianto tra cui uno, posto proprio al confine (R1). I recettori R5 e R6 sono posti a distanze dall'impianto superiori ai trecento metri, degli altri recettori non è stata indicata la distanza.

Qualità dell'aria “ante-operam”

... non sono stati considerati gli odori. La valutazione della qualità dell'aria non è stata fatta secondo i periodi di mediazione normati dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.

“... ”

Impatti emissivi dell'opera

“... ”

Fase di cantiere

Per quanto riguarda la pressione esercitata durante la fase di cantiere, che durerà 6-8 mesi, il proponente ha considerato unicamente le polveri PM 10 e PM 2,5 per le fasi: formazione e stoccaggio dei cumuli, escavazione dei materiali, erosione del vento dai cumuli, trasporto, carico e scarico mezzi, scotico superficiale e scavi in genere. Le emissioni dai motori dei mezzi operanti in impianto e dal traffico indotto, sono state valutate trascurabili per confronto col traffico autostradale, come nella precedente documentazione presentata dal proponente. Non è stato quantificato il traffico indotto.

Il proponente ha utilizzato i fattori di emissione dell'US-EPA AP-42 ed ha stimato l'impatto con e senza opere di mitigazione. Si ritiene che il fattore di emissione utilizzato per il calcolo della pressione della fase di “carico e scarico mezzi” tenga già conto del materiale bagnato, e quindi non debba essere prevista la bagnatura come ulteriore misura per la riduzione dell'emissione.

Si ritiene inoltre che la stima sia sottostimata poiché non è stata considerata la realizzazione della rotatoria e sembra che non sia stato considerato il carico del materiale derivante dallo scotico superficiale e lo scarico di tutto il materiale.

... dai dati presentati, assumendo che le attività durino 6-8 mesi (180-240 giorni), risulta che l'emissione complessiva superi la soglia per la quale non è richiesto alcun intervento né valutazione suppletiva per recettori a distanze inferiori a 50 metri, distanza nella quale sembra essere ricompreso il recettore R1..”.

Fase di esercizio

Riguardo alla fase di esercizio, il proponente ha ugualmente stimato la pressione dell'attività, considerando una quantità di rifiuti di 27.000 t/anno (11 t/h) per il carico e la formazione e stoccaggio dei cumuli, ed il quantitativo di 131.000 t/anno per il trasporto su strade non pavimentate. Si ritiene necessario un chiarimento in merito.

L'impatto dell'attività sulla qualità dell'aria è stato valutato solamente per le polveri (PM 10 e PM 2,5) utilizzando i fattori di emissione dell'US-EPA AP-42 per il carico dei mezzi,



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

il trasporto su strade non pavimentate, la formazione e stoccaggio dei cumuli, l'erosione del vento dai cumuli, la frantumazione di 80 Mg/h di materiale, la vagliatura fine di 400 Mg/h di materiale e l'emissione dal camino dell'impianto d'inertizzazione. Non sono stati considerati lo scarico e l'emissione dal trasporto con nastri trasportatori.

Con riferimento alla frantumazione ed alla vagliatura fine, il proponente ha utilizzato rispettivamente i fattori di emissione di 0,0011 (Kg/Mg) e 0,000027 (Kg/Mg) che tengono già conto della bagnatura del materiale. Non si ritiene pertanto applicabile l'ulteriore riduzione della pressione, ottenuta per bagnatura, perché è già stata considerata nei fattori di emissione.

Per quanto scritto sopra, la stima presentata dal proponente sembra essere stata sottostimata...

Per i recettori posti a distanze inferiori a 100 metri, invece, è superato il valore soglia massimo previsto nella tabella 15.”.

Matrice Acque

Si fanno proprie le considerazioni inoltrate da ARPAM prot. n. 2741 del 25.01.2019: “...

- *con riferimento alla problematica della gestione dei reflui prodotti nel sito, risulta che le uniche tipologie di acque scaricate sono costituite dai reflui di natura civile provenienti dai servizi igienici dell'edificio principale, dalle acque di origine meteorica di dilavamento delle aree destinate al deposito e all'inertizzazione del materiale, infine le acque di lavaggio della pavimentazione presente sotto la tettoia di deposito di una parte dei rifiuti e delle attrezzature.*
- *stando a quanto indicato nello “Studio preliminare ambientale” per le acque di dilavamento sia dell'area di deposito dei cumuli di materiale che di quella di inertizzazione dello stesso, è prevista l'installazione di due dissabbiatori statici, di volumetria di separazione rispettivamente pari a 26 mc e 35 mc. In particolare con riferimento al primo disabbiatore (a servizio dell'area di deposito del materiale) si fa presente che lo stesso sembrerebbe non risultare pienamente rispondente alla volumetria necessaria ottenuta sulla base dei calcoli riportati a pag.7 del documento. Inoltre nella stessa documentazione viene indicata la presenza di appositi pozzetti di ispezione per il prelievo di campioni, posizionati a valle dei suddetti sistemi di trattamento, sebbene non rappresentati nella planimetria della rete fognaria trasmessa (elaborato tecnico “e 2”). Infine si ritiene opportuno evidenziare anche che non risulta chiaro il recettore finale dove saranno smaltiti tali scarichi dal momento che nel documento “studio preliminare ambientale” si parla della pubblica fognatura, dove peraltro sono recapitati i restanti reflui prodotti nel centro, mentre nella planimetria sopra citata viene indicato il recapito in un “fosso interpodereale”. A tal proposito qualora da progetto fosse previsto il recapito fuori fognatura degli scarichi in questione, la Ditta dovrà provvedere a motivare l'effettiva impossibilità tecnica per l'adozione di soluzioni alternative.*
- *relativamente allo scarico costituito dai reflui dei servizi igienici presenti nel sito, da progetto è prevista l'installazione di apposita fossa Imhoff per il trattamento preliminare delle acque prima del loro recapito nel ramo fognario comunale.*
- *infine le acque di risulta dalle operazioni di lavaggio della pavimentazione sottostante la tettoia di deposito di una parte dei rifiuti e delle attrezzature, saranno convogliate*



direttamente nella pubblica fognatura senza essere sottoposte ad alcun tipo di trattamento preliminare...”.

La Ditta, con integrazioni registrate ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, rispondeva alle suddette richieste e l'ARPAM, con nota prot. n. 18474 del 01.06.2019, registrata ns. prot. n. 18692 del 03.06.2019, osservava:

“ ...

Relativamente al chiarimento richiesto riguardo la possibilità di recapitare nella pubblica fognatura lo scarico costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dell'area di deposito dei cumuli di materiale, che da progetto risulterebbe l'unico smaltito nel “fosso interpodereale” posto a confine dell'area, si evidenzia che le motivazioni riportate dalla Ditta a pag. 26 dello “studio preliminare ambientale integrazione”, non essendo supportate da dichiarazioni ufficiali da parte dell'ente gestore della fognatura, rappresentano delle mere considerazioni generali sulla problematica del convogliamento delle acque meteoriche nelle reti fognarie comunali. Peraltro tali motivazioni sembrerebbero in contrasto con il resto della configurazione fognaria prevista dall'impianto dal momento che, oltre ai reflui di natura civile e le acque di lavaggio della pavimentazione sotto la tettoia di deposito rifiuti, saranno recapitate nella pubblica fognatura anche una parte di acque meteoriche, di dilavamento dell'area di piazzale adibita all'inertizzazione dei materiali.

Qualora tuttavia fosse inevitabile lo smaltimento delle suddette acque nella fognatura pubblica, si ricorda che, vista la natura del fosso recettore e la tipologia delle acque in questione, viste le disposizioni riportate all'art. 42 e art. 50 delle NTA regionali, contenute nel Piano di Tutela delle Acque, tale scarico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di emissione riportati in tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, con divieto di scarico per quelle sostanze indicate al paragrafo 2.1 dello stesso allegato.”.

Matrice Radiazioni/Rumore

ARPAM, con nota prot. n. 2741 del 25.01.2019, “esprime valutazioni favorevoli alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata, proponendo di vincolarla all'ottemperanza della seguente prescrizione:

- *Entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto in progetto, dovrà essere fornita una apposita valutazione di impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica. Tale valutazione dovrà essere effettuata con misure dirette del rumore ambientale e del rumore residuo. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi vicini, sia in corrispondenza degli spazi fruibili da persone e comunità, nelle condizioni maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti diurni di emissione ed immissione (assoluti e differenziali), previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra le sorgenti e gli ambienti*

abitativi, le posizioni delle sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area. Si sottolinea che il rispetto della prescrizione sopra riportata costituisce condizione necessaria per il mantenimento delle valutazioni favorevoli...".

Matrice Rifiuti/Suolo

Si fanno proprie le considerazioni inoltrate da ARPAM prot. n. 2741 del 25.01.2019: "... le informazioni presenti nella documentazione trasmessa dal proponente non sono sufficienti per poter effettuare una più accurata valutazione degli effetti sull'ambiente del progetto, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo durante il cantiere di realizzazione dell'impianto, ed anche alla gestione delle attività di trattamento rifiuti che si intende avviare nel suddetto impianto. Considerando quanto sopra esposto, e relativamente alla matrice rifiuti/ suolo, si riportano le seguenti osservazioni:

1) Si ritiene che dovranno essere fornite le informazioni relative alla fase di cantiere: descrizione delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, indicando la previsione delle aree che saranno adibite al deposito temporaneo degli stessi, descrizione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi della normativa vigente, inclusa una eventuale caratterizzazione preliminare delle stesse (se attuabile), descrizione delle modalità operative di realizzazione dei piazzali, durata delle varie lavorazioni, eventuali misure di prevenzione ed azioni di mitigazione previste per limitare l'impatto nei confronti del suolo/sottosuolo.

2) Si ritiene che dovranno essere fornite le seguenti informazioni relative alle operazioni di recupero e smaltimento che si intendono effettuare nell'impianto: descrizione o previsione delle principali caratteristiche di ogni tipologia di rifiuti (stato fisico, eventuali caratteristiche di pericolo, previsione della composizione chimica in relazione al potenziale impatto sull'ambiente, il pertinente codice di cui all'Elenco Europeo dei Rifiuti ecc.), la potenzialità di trattamento dell'impianto e la quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio. La potenzialità dell'impianto dovrà inoltre essere suddivisa nelle diverse fasi e operazioni di trattamento che saranno effettuate, nonché per la messa in riserva R13. Quindi dovranno essere fornite le informazioni relative alle attrezzature/macchinari che saranno utilizzati per le varie fasi di trattamento.

3) Si ritiene che dovranno essere forniti maggiori dettagli in merito al processo di trattamento dei rifiuti provenienti dagli arenili, a partire dalla messa in riserva R13, sino alla gestione dei materiali in uscita dalle operazioni di recupero, con particolare riferimento alla previsione delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in entrata ed al potenziale impatto sulla matrice suolo/sottosuolo (presenza elevata di cloruri, altri Sali, ecc.).

4) Si ritiene che dovranno essere forniti maggiori dettagli in merito alla descrizione delle aree dello stabilimento che si intende destinare allo stoccaggio dei rifiuti da trattare (R13), delle materie prime seconde e dei rifiuti prodotti, con indicazione delle superfici per ogni tipologia di rifiuto, delle modalità di imballo e confezionamento, delle caratteristiche tecniche dei contenitori e dei presidi ambientali utilizzati. Tali informazioni dovranno contenere anche la verifica della capacità massima istantanea di stoccaggio in relazione ai quantitativi di rifiuti, materie prime seconde e/o altri materiali, ed alle operazioni di manovra e movimentazione materiali da parte dei mezzi.



La Ditta, con integrazioni registrate ns. prot. n. 11043 del 02.04.2019, rispondeva alle suddette richieste e l'ARPAM, con nota prot. n. 18474 del 01.06.2019, registrata ns. prot. n. 18692 del 03.06.2019, osservava:

“Oss. n.2 – informazioni relative alle operazioni di recupero e smaltimento che si intendono effettuare nell'impianto: il proponente indica la potenzialità totale di trattamento dell'impianto, pari a 131.000 Mg/anno per 300 giorni di attività l'anno, ed inoltre lo suddivide per le diverse operazioni di recupero che intende avviare nell'impianto di cui all'oggetto (15.000 Mg/anno per operazione R3 “recupero del legno”, 100.000 Mg/anno per operazione R5 “frantumazione vagliatura”, 8.000 Mg/anno per operazione R5 “inertizzazione”, 8.000 Mg/anno per operazione R12 “cernita riduzione volumetrica”). Il proponente analogamente stima in 131.000 Mg/anno la potenzialità dell'impianto per l'operazione R13, mentre nella precedente documentazione la stessa, per i “rifiuti stoccabili in cumuli”, cioè il 90 % del totale, risultava 27.000 Mg/anno. Nella tabella riportata nelle pagg. 7 e 8, il proponente riporta l'elenco dei rifiuti che intende trattare nell'impianto, suddivisi per codice di cui all'Elenco Europeo dei Rifiuti ed indicando, per ognuno di essi, le operazioni di recupero/smaltimento con la rispettiva potenzialità di trattamento. Per ogni tipologia di rifiuto individuato con il codice suddetto, ad esclusione di quelli aventi codice 20 01 39, 20 01 40, 15 01 60, 19 12 09 (destinati all'operazione R12) e 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati destinati esclusivamente a deposito preliminare D15), è indicata la percentuale di recupero che sarà ottenuta; si evince che tale percentuale è pari almeno al 95% per tutti i rifiuti. Dall'analisi della tabella inoltre la massima capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto risulterebbe in totale pari a 29.900 Mg per l'operazione di recupero R13 e 100 Mg per la D15. Nella Tabella riportata nelle pagg. 10 e 11, il proponente riporta la classificazione dei rifiuti in funzione dell'origine (rifiuti speciali o urbani) e della pericolosità (i rifiuti elencati risultano tutti non pericolosi), indicando inoltre lo stato fisico e la provenienza. Si nota che alcuni rifiuti sono caratterizzati dallo stato fisico “fangoso palabile” (trattasi di rifiuti destinati all'operazione R5 “inertizzazione”). Nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato R5 il proponente fornisce informazioni in merito ai processi di trattamento ed alle modalità di gestione rifiuti; si sottolinea che le operazioni di recupero R5 “frantumazione vagliatura” e “inertizzazione” sono finalizzate all'ottenimento di prodotti “aggregati riciclati”, in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; nello schema di pag. 15 è indicato che il trattamento di inertizzazione sarà effettuato mediante “aggiunta di calce/cemento”. In merito ai tempi di permanenza dei rifiuti nell'impianto, il proponente dichiara che “si stima una permanenza massima dei rifiuti pari a 180 giorni, e un tempo di attesa medio per il loro trattamento da un minimo di 10 giorni lavorativi per i rifiuti a base di legno e di quelli oggetto di inertizzazione ad un massimo di 30 per i rifiuti della pulizia dell'arenile”. Prendendo ad esempio i rifiuti derivanti dalla pulizia dell'arenile, considerando i massimi valori della capacità di stoccaggio istantanea e delle massime potenzialità di trattamento dichiarate dal proponente, risulta tuttavia che il valore del tempo medio di residenza dei suddetti rifiuti in impianto è pari a 150 giorni. Il proponente ribadisce che la messa in riserva R13 avverrà “su parte del piazzale realizzato con pavimentazione in misto granulare stabilizzato di recupero”, provvedendo all'umidificazione dei cumuli da movimentare per limitare la formazione di polveri. Viene effettuata dal proponente la descrizione delle distinte operazioni di recupero R5

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

“frantumazione vagliatura” e “inertizzazione”, con descrizione del funzionamento del frantoio mobile e del sistema di produzione di “conglomerati cementizi e/o bituminosi” a freddo, alimentato da varie tipologie di rifiuti non pericolosi e da altre materie prime. Si nota anche la presenza del rifiuto avente il codice 19 12 12 di cui all’EER (altri rifiuti, [compresi materiali misti] prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti), in quantità maggiore anche rispetto ai rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione (2.000 Mg in R13 e 5.000 Mg/anno in R5) e di numerose tipologie di rifiuti quali ceneri, polveri e fanghi provenienti da vari processi produttivi, destinati all’operazione R5 “inertizzazione” per la produzione di conglomerati, senza che sia fornita un’indicazione di massima sulla composizione chimica. La tipologia di rifiuto avente codice 19 12 12 risulta anche destinato all’operazione R5 “frantumazione vagliatura”. Il sistema di produzione a freddo di conglomerati sarà posto su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo armato, in un’area di superficie pari a circa 1.1000 mq, dotata di doppio sistema di raccolta delle acque...

Il proponente inoltre dichiara di voler produrre il “granulato di conglomerato bituminoso”, dai rifiuti di conglomerato bituminoso aventi codice 17 03 02, nel rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 69/2018, tramite l’utilizzo di un frantoio idoneo. In merito alle modalità di gestione dei rifiuti inoltre, il proponente afferma di volersi attenere alle disposizioni di cui all’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la miscelazione di rifiuti non pericolosi, dichiarando che “le miscelazioni di rifiuti non pericolosi di cui trattasi saranno effettuate direttamente sui cumuli di stoccaggio identificati nella planimetria di layout dell’impianto”; nella matrice relativa alle miscelazioni si nota che alcune tipologie di rifiuti che il proponente intende stoccare in contenitori come indicato nelle pagg. 12 e 13 (codici 01 05 07, 01 05 08, 08 04 10 e altri), saranno anche oggetto di miscelazione in cumuli mediante l’utilizzo di escavatori; si evidenzia anche, a differenza di quanto indicato nel paragrafo dedicato alle modalità di stoccaggio dei rifiuti, che il proponente indica la presenza di “silos di stoccaggio polveri a servizio dell’inertizzazione”.

Oss. n.4 – informazioni circa le operazioni di stoccaggio di rifiuti, materie prime secondarie, ecc.:

relativamente alla massima capacità di stoccaggio istantanea, la stessa è suddivisa, oltre che per tipologia di rifiuto e relativa operazione di trattamento, anche in funzione della modalità di stoccaggio: in cumuli in aree esterne o in contenitori, come indicato nelle pagg. 12 e 13. Per lo stoccaggio in cumuli il proponente indica inoltre i seguenti parametri: volume riferito alla capacità massima di stoccaggio, altezza del cumulo, superficie destinata al cumulo. Per i rifiuti in stoccaggio in cumuli in aree esterne, il proponente indica come altezza massima del cumulo il valore di 6 m, ed una densità media di tali rifiuti pari a 1,8 Mg/mc; per tali cumuli e con riferimento ai rifiuti solidi pulverulenti, si nota che le superfici indicate nella tabella a pag. 12, risultano pari a quelle necessarie nel caso in cui i cumuli avessero la forma di un tronco di cono. Alcuni dei valori delle superfici indicati risultano tuttavia non compatibili con altezze del cumulo pari a 6 m. Il proponente dichiara che la superficie totale destinata allo stoccaggio in cumuli è pari a 6.120 mq per le aree scoperte dell’impianto, e pari a 300 mq per quelle coperte, come evidenziate nell’elaborato grafico e3 “gestione rifiuti”. Il proponente dichiara inoltre che tali superfici risultano sufficienti... Per quanto riguarda lo stoccaggio in contenitori, il proponente ne individua le modalità in funzione dello stato fisico e della

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

operazione di trattamento cui destinare i vari rifiuti. In particolare per i rifiuti aventi stato fisico “fangoso palabile” è previsto lo stoccaggio in “cassoni scarrabili a tenuta con coperchio”. Non è indicato il numero di cassoni previsti, considerando la molteplicità dei rifiuti destinati allo stoccaggio in contenitori; dall’analisi del suddetto elaborato non risulta chiaro se sia adeguatamente dimensionata la porzione di area destinata alla messa in riserva di cassoni.

Oss. n. 3 – informazioni in merito al processo di trattamento dei rifiuti provenienti dagli arenili: oltre alle informazioni già evidenziate nei punti A e B, il proponente descrive il processo di trattamento dei rifiuti provenienti dalla pulizia dell’arenile, codice 20 03 03, ed inoltre richiede la deroga di cui all’art. 184-quater, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le concentrazioni limite di cloruri e solfati nell’eluato dei prodotti ottenuti dal recupero di tali rifiuti, sottoposti a test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.

...

Considerato quanto sopra esposto lo scrivente Servizio, relativamente alla matrice rifiuti/ suolo e per quanto di competenza, ritiene non totalmente esaustive le informazioni contenute nella documentazione integrativa trasmessa dal proponente... si evidenziano i seguenti aspetti:

- 1. non è stata individuata la composizione chimica delle diverse tipologie di rifiuti in relazione al potenziale impatto sull’ambiente, con particolare riferimento ai rifiuti destinati al processo di inertizzazione R5, comprendenti diverse categorie di fanghi e altri rifiuti (fanghi derivanti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti [pitture, vernici e smalti vetrati], adesivi, sigillanti e inchiostri per la stampa, ceneri da combustione, ecc).*
- 2. è stata fornita una indicazione diversa del valore della potenzialità di trattamento dell’impianto per l’operazione di recupero R13, rispetto a quella della precedente documentazione (131.000 Mg/anno contro 27.000 Mg/anno)*
- 3. per quanto riguarda la massima capacità di stoccaggio istantanea, non sono state individuate complessivamente in relazione ai quantitativi totali di rifiuti stoccabili e di materie prime secondarie ottenute. A tal proposito si ritiene che la miscelazione di rifiuti non pericolosi proposta dal proponente, da effettuare direttamente sui cumuli di stoccaggio, si configuri come una operazione di trattamento a sé stante, ad esempio individuata dal codice R12 in caso di rifiuti destinati a recupero (il comma 3-bis dell’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. risulta non più in vigore). Inoltre si evidenzia l’incongruenza relativa al deposito di taluni rifiuti in contenitori, in quanto inseriti anche nella matrice di miscelazione in cumuli. Pertanto si ritiene che la massima capacità di stoccaggio istantanea debba essere calcolata in funzione delle effettive operazioni (miscelazione R12 o messa in riserva R13), considerando le superfici destinate a tale scopo, anche per l’area da destinare allo stoccaggio in contenitori.*

Lo scrivente Servizio inoltre formula le seguenti ulteriori motivazioni:

- 4. considerando il massimo potenziale impatto sull’ambiente, in termini di potenzialità massima di trattamento e massima capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti secondo i valori indicati dal proponente, si ritiene che non sia stata effettuata una verifica dei dati*

proposti con valutazioni delle reali possibilità di trattamento. Difatti sembrerebbe che l'impianto sia destinato a operare sempre al massimo delle proprie potenzialità, con tempi di residenza dei rifiuti elevati considerando anche che i macchinari indicati nelle relazioni consistono in n.1 vaglio, n. 1 frantoio, ecc., destinati al trattamento di tutti i rifiuti in ingresso in impianto, pari a 131.000 Mg/anno. Si ritiene pertanto che sarebbe opportuno effettuare una verifica delle reali potenzialità di trattamento, considerando tutti i parametri determinanti (capacità di stoccaggio, numero di macchinari e reali ore di funzionamento al netto di manutenzioni, pulizia, ecc.,...).

5. *Inoltre in merito ai rifiuti sottoposti a operazioni di recupero tali da far cessare la qualifica di rifiuti ai fini dell'ottenimento di prodotti in uscita dall'impianto ed a quanto appena espresso per il processo di inertizzazione, si fanno presenti la sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato e la sentenza 28/03/2019 causa C-60/18 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, relative alle competenze sui criteri di determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto. Pertanto in assenza di Regolamenti europei o decreti ministeriali che disciplinano puntualmente le norme tecniche per il recupero dei suddetti rifiuti, lo scrivente servizio è impossibilitato ad esprimere una valutazione tecnica sulle operazioni proposte dalla ditta in oggetto. In particolare si ritiene che l'operazione di recupero R5 "inertizzazione" non sia stata sufficientemente descritta in termini di prodotti ottenuti e destinazione degli stessi. Difatti sembrerebbe che i rifiuti destinati a tale operazione concorrerebbero al processo di produzione del calcestruzzo o conglomerati cementizi, costituendo gli aggregati o gli additivi di processo; tuttavia non risulta precisamente chiaro quali siano i materiali ottenuti. Si ritiene inoltre che tale processo sia meglio riconducibile ad un'operazione di smaltimento, finalizzata al successivo conferimento in discarica o altri impianti.*
6. *In merito alla deroga di cui all'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si sottolinea che la stessa si applica ai materiali di dragaggio, che hanno cessato di essere rifiuti dopo operazioni di recupero, qualora "destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda". Pertanto la deroga riguarda il sito di destinazione e non l'impianto di trattamento. Riguardo tale aspetto e considerando la composizione chimica non nota dei rifiuti elencati dal proponente (a parte quelli aventi codice di cui all'EER 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 01 04 13, effettivamente inerti), si ritiene non idonea la pavimentazione permeabile in aggregati stabilizzati ai fini della tutela del suolo/sottosuolo e della falda eventualmente presente nei confronti degli impatti ambientali derivanti dallo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie in cumuli, e tra cui quelli provenienti dalla pulizia dell'arenile."*

Per quanto riguarda la matrice **Suolo**, gli interventi di progetto previsti comportano una trasformazione del suolo in grado potenzialmente di modificare sia il regime idraulico sia di variare la permeabilità superficiale.

In merito l'Area Governo del territorio ha fornito il seguente contributo: "...esaminata la documentazione integrativa agli atti, ed in particolare il cap. 5.1.3 della Relazione tecnica R5 "Studio preliminare ambientale – Integrazione" datata marzo 2019, si specifica quanto segue..."

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

si evince la classificazione dell'intervento in progetto come di "modesta impermeabilizzazione potenziale" (Intervento su superfici comprese tra 0,1 e 1 ha) calcolando un volume minimo d'invaso, per garantire l'invarianza idraulica, pari a 498 mc.

Nel caso di modesta impermeabilizzazione potenziale la suddetta normativa prevede oltre al soddisfacimento dei requisiti dimensionali per il dispositivo di invaso anche la necessità di predisporre luci di scarico nel corpo recettore che non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm con tiranti idrici non superiori al metro.

L'elaborato integrativo di progetto ha quindi correttamente previsto, come misura compensativa, la realizzazione di una vasca interrata, dove far recapitare le acque meteoriche provenienti dalla strada e dal parcheggio di progetto, avente volume pari a 349 mc (498 mc – 149 mc di volume rete fognaria), realizzata con scatolari in cemento, di altezza pari a 1.30 m e dotata di scarico di fondo DN200, con troppopieno di diametro pari a quello di entrata delle acque nella vasca.

Al fine di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 della L.R. 22/2011, circa l'accertamento dell'applicazione delle disposizioni relative all'Invarianza Idraulica, si prende pertanto atto dell'applicazione da parte del tecnico progettista incaricato dalla Soc. alle disposizioni di legge richiamate, tuttavia a completamento della pratica risulta inoltre necessario allegare l'apposita dichiarazione (schema allegato alla D.G.R. n. 53/2014) con cui il tecnico sotto la propria responsabilità assevera che il progetto è idraulicamente invariante rispetto allo stato di fatto."

ASUR, con nota prot. n. 8428 del 18.01.2019, ha trasmesso il seguente contributo:

"... si ritiene il progetto non assoggettabile a VIA. Qualora l'Autorità competente condivida tale asserzione è comunque opportuno prescrivere il pieno rispetto di interventi di mitigazione che possono essere così riassunti:

- a. In ciascuna fase del ciclo produttivo, comprese quelle di scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere adottati, in linea con le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti atti a prevenire o, comunque, ridurre potenziali fenomeni di diffusione nell'aria di polveri e di rumore..."*

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

Gli approfondimenti effettuati nel corso dell'istruttoria e gli esiti del tavolo tecnico del 31.05.2019, prot. n. 20590 del 7.6.2019, rivelano l'esistenza di criticità in merito al processo di inertizzazione e, in generale, alle operazioni di recupero richieste, compreso il riciclo del legno, per cui si invita la Ditta a rivedere alcune delle attività proposte.

Al riguardo si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 e si ricorda che, allo stato attuale, non è più possibile autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso. La cessazione della qualifica di rifiuto può essere chiesta unicamente per le tipologie di rifiuti definite dagli appositi regolamenti europei o da specifici decreti del Ministero dell'Ambiente, in assenza dei quali possono essere applicate unicamente le norme tecniche per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

Conseguentemente, si ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, nel corso della quale dovranno essere valutati e comunque approfonditi i temi discussi nel presente documento, con particolare riguardo alle seguenti problematiche riscontrate:

1. Verifica dei criteri localizzativi del PGRG (cfr. paragrafo 2.2 della presente istruttoria)
2. Definizione della viabilità di accesso (cfr. paragrafo 3.2 della presente istruttoria)
3. Definizione delle caratteristiche meteorologiche dell'area con indicazione della distanza dei recettori (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
4. Valutazione della qualità dell'aria "ante-operam" da effettuarsi secondo i periodi di mediazione normati dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii e prendendo in considerazione anche gli odori (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
5. Impatti emissivi dell'opera in fase di cantiere: quantificazione del traffico indotto; stima con i corretti fattori di emissione e considerando la realizzazione della rotatoria (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
6. Impatti emissivi dell'opera in fase di esercizio: valutazione dell'impatto dell'attività sulla qualità dell'aria. Con riferimento alla frantumazione ed alla vagliatura fine, il proponente ha utilizzato i fattori di emissione che tengono già conto della bagnatura del materiale (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
7. Verifica della possibilità di recapitare nella pubblica fognatura lo scarico costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dell'area di deposito dei cumuli di materiale, che da progetto risulterebbe l'unico smaltito nel fosso interpodereale (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
8. Individuazione della composizione chimica delle diverse tipologie di rifiuti in relazione al potenziale impatto sull'ambiente (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



9. Definizione del valore della potenzialità di trattamento dell'impianto per l'operazione di recupero R13 (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
10. Definizione della massima capacità di stoccaggio istantanea in relazione ai quantitativi totali di rifiuti stoccabili e di materie prime secondarie ottenute (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
11. Verifica dei dati proposti con le reali possibilità di trattamento, considerando il massimo potenziale impatto sull'ambiente, in termini di potenzialità massima di trattamento e massima capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
12. Verifica dell'idoneità della pavimentazione permeabile in aggregati stabilizzati ai fini della tutela del suolo/sottosuolo e della falda eventualmente presente nei confronti degli impatti ambientali derivanti dallo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie in cumuli, e tra cui quelli provenienti dalla pulizia dell'arenile (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)
13. Revisione delle operazioni di recupero in relazione alla sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato e la sentenza 28/03/2019 causa C-60/18 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, relative alle competenze sui criteri di determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto (cfr. paragrafo 4.2 della presente istruttoria)

6 ELENCO ELABORATI

Prot. n. 36491 del 27.12.2018

R2 Studio preliminare ambientale
R3 Verifica di conformità al PRGR
R4 Relazione impatto acustico
E1 planimetria generale
E2 scarichi idrici
E3 gestione rifiuti
E4 rotatoria
E5 edifici di progetto
E6 emissioni in atmosfera

Prot. n. 11043 del 02.04.2019

R5 studio preliminare ambientale integrazioni
R6 studio preliminare ambientale condizioni ambientali
E2 scarichi idrici
E3 gestione rifiuti
E7 invarianza idraulica, gestione rifiuti cantiere, emissioni in atmosfera, riutilizzo terre